

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 agosto 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2022, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4». (22R00281) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2022, n. 3.

Disposizioni per il recepimento dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni, e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla regione. (22R00271) Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2021, n. 16.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale. (22R00265) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 maggio 2021, n. 17.

Modifica al regolamento degli esami di fine apprendistato. (22R00266) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2021, n. 18.

Elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale. (22R00267) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 maggio 2021, n. 19.

Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio. (22R00272) Pag. 11


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 giugno 2021, n. 20.

Modifiche dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9 - Regolamento sull'armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo. (22R00273) Pag. 18

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 55.

Legge di stabilità per l'anno 2022. (22R00252) Pag. 18



| | | RETTIFICHE |
|---|--|--|
| LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 56. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. (22R00253)..... Pag. 25 | | <i>AVVISI DI RETTIFICA</i> |
| LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 2. Interventi di sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale. (22R00277)..... Pag. 28 | | Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 della Regione Toscana recante «Leg- ge di stabilità per l'anno 2022. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale n. 110 del 30 dicembre 2021». (22R00257) Pag. 39 |
| LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 3. Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. (22R00278)..... Pag. 29 | | Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 della Regione Toscana recante «Leg- ge di stabilità per l'anno 2022. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Uffi- ciale n. 110 del 30 dicembre 2021». (22R00258) Pag. 39 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, n. 1/R. Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigi- lanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (22R00275).... Pag. 31 | | Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R della Regione Toscana recante «Regolamento di at- tuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svol- gimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022, Parte Prima». (22R00276).. Pag. 39 |
| | | Avviso di rettifica della legge regionale 15 dicem- bre 2021, n. 33 della Regione Piemonte recante «Disposizioni finanziarie e variazione del bi- lancio di previsione 2021-2023, pubblicata nel Supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 dicembre 2021». (22R00280) Pag. 40 |



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2022, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 851 del 24 febbraio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-4649 del 18 febbraio 2022;

E M A N A
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4».

(Omissis).

Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e di quanto disciplinato all'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

2. Le presenti disposizioni, che hanno come finalità la valorizzazione della filiera vivaistica e la tutela delle risorse genetiche forestali, da considerare base di biodiversità per l'evoluzione e l'adattabilità di foreste e alberi in rapporto con le altre componenti degli ecosistemi localizzati sul territorio piemontese, si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM) destinati a fini forestali delle specie arboree di cui all'allegato 1 - sezione A.

3. Per «fini forestali», ai sensi del comma 2, si intendono le attività di raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la

commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio, alla creazione di boschi urbani e periurbani, al ripristino di zone umide e torbiere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2009 e del decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 9403879 del 30 dicembre 2020, relativo all'istituzione del registro nazionale dei materiali di base.

4. Per le finalità di cui al presente regolamento valgono le definizioni e le classificazioni indicate all'art. 2 del decreto legislativo n. 386/2003.

5. Le disposizioni del regolamento non si applicano ai materiali di moltiplicazione:

- a) non destinati a fini forestali;
- b) non destinati alla vendita ma destinati all'impianto diretto nei terreni dell'azienda che li ha prodotti, purché la piantagione non fruisca di contributi pubblici;
- c) prelevati e reimpiantati in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- d) destinati alla sperimentazione.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può estendere in tutto o in parte, l'ambito di applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 386/2003 ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali d'interesse regionale.

Capo II

SOGGETTI

Art. 2.


Organismo ufficiale e Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale

1. L'Organismo ufficiale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 386/2003, è la struttura della Regione Piemonte competente in materia di foreste.

2. Il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale (di seguito denominato Centro), istituito ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 4/2009, è costituito dalle strutture regionali competenti in materia di programmazione e gestione dei vivai forestali regionali.

3. L'Organismo ufficiale e il Centro attuano le disposizioni del decreto legislativo n. 386/2003 per le specie elencate nell'allegato 1, sezione a) del presente regolamento e svolgono entrambi le seguenti attività:

a) redazione e attuazione di programmi e progetti di tutela e conservazione *in-situ* ed *ex-situ* delle risorse genetiche e della biodiversità vegetale forestale e dei servizi ecosistemici ad essi collegati, anche promuovendo l'attivazione di pagamenti per servizi ecosistemici (PSE), come previsto dall'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 34/2018;



b) redazione e attuazione di programmi di educazione e divulgazione sulla vivaistica forestale, compresi gli aspetti fitosanitari, la conservazione della biodiversità vegetale forestale e il corretto impiego dei MFM;

c) formazione e informazione degli addetti del comparto vivaistico forestale.

4. L'Organismo ufficiale svolge, inoltre, le seguenti attività:

a) delimitazione delle regioni di provenienza (RdP), come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 386/2003 e secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 4 del decreto legislativo n. 386/2003;

b) ammissione dei MFM alle categorie di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 386/2003, e dei materiali di base (di seguito *MB*) alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei MB per la produzione di MFM;

c) gestione del Registro regionale dei MB, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 386/2003, e della banca dati dei MB;

d) definizione delle metodologie di gestione dei MB e valutazione delle proposte di intervento contenute nei Piani di gestione forestale che interessano MB;

e) rilascio della licenza per produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione di MFM, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 386/2003;

f) ricevimento delle comunicazioni di raccolta dei MFM da popolamenti piemontesi classificati come MB;

g) rilascio dei certificati principali d'identità dei MFM prodotti a partire da soprassuoli, fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni;

h) rilascio ed invio dei documenti informativi e dei certificati per l'esportazione verso Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri;

i) rilascio dell'autorizzazione all'importazione di MFM da Paesi Terzi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 386/2003.

5. Il Centro svolge, inoltre, le seguenti attività:

a) approvvigionamento e produzione di MFM di provenienza certificata per il territorio regionale piemontese;

b) stipulazione di accordi con vivai privati, con strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni e con il Centro nazionale biodiversità - Carabinieri di Peri;

c) collaborazione con il Centro regionale per la castanicoltura istituito con l'art. 24 della legge regionale n. 4/2009;

d) rilascio dei certificati principali d'identità dei MFM prodotti a partire da soprassuoli, fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni, nel caso di raccolta dei MFM effettuata dal Centro stesso, come previsto dall'art. 9, comma 7.

6. L'Organismo ufficiale e il Centro possono:

a) affidare, sotto propria responsabilità e controllo, ad enti strumentali o società in *house* della Regione Piemonte con specifiche competenze in campo forestale e ambientale, attività di supporto tecnico negli ambiti individuati al comma 3, al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f) nonché al comma 5, lettera c);

b) avvalersi della collaborazione di enti di ricerca per le attività elencate al comma 3 e al comma 4, lettere a) e b).

7. L'Organismo ufficiale, previa convenzione tra la Regione Piemonte e i competenti Ministeri, viene supportato dalla Regione Carabinieri Forestale «Piemonte» per le attività di cui al comma 4, lettere e), g), h).

Art. 3.

Struttura regionale fitosanitaria

1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria svolge le seguenti attività:

a) aggiornamento del Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) aventi sede legale in Piemonte e che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante e sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;

b) rilascio dell'autorizzazione a emettere passaporti delle piante ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

c) attività di vigilanza e controllo fitosanitario sui MFM e relative ispezioni ufficiali presso le strutture vivaistiche autorizzate, di cui al regolamento (UE) n. 2016/2031 e al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Art. 4.

Vivai forestali regionali


1. I vivai forestali regionali sono strutture operative, gestite in amministrazione diretta dalle strutture regionali competenti, che svolgono le seguenti attività:

a) produzione di MFM di origine certificata ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003 per i seguenti fini:

1) realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, piantagioni di arboricoltura da legno multifunzionale, fasce tampone arboreo-arbustive, sistemi verdi e corridoi ecologici;

2) miglioramento della composizione e della struttura dei popolamenti forestali;

3) realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale, ingegneria naturalistica e riqualificazione ambientale e paesaggistica;



4) realizzazione e gestione di arboreti da seme, campi collezione e impianti sperimentali;

5) attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica);

b) garanzia dell'approvvigionamento di MFM per le specie d'interesse per la vivaistica forestale di cui all'allegato 1;

c) fornitura di materiale di moltiplicazione di specie arboree e arbustive per verde urbano, parchi e giardini;

d) collaborazione alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, commi 3 e 5.

Capo III

REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE

Art. 5.

Registro e banca dati regionale dei materiali di base

1. Il Registro regionale dei materiali di base (di seguito Registro), redatto secondo il formato standard previsto dal regolamento (CE) 1597/2002, contiene l'elenco dei MB classificati dalla Regione, raggruppati in base alle categorie («Identificati alla Fonte», «Selezionati», «Qualificati», «Controllati») indicate nell'allegato al medesimo regolamento. Ciascun MB è identificato con il codice descritto nell'allegato 2 - sezione a).

2. Fanno parte del Registro anche i seguenti documenti:

a) la cartografia delle Regioni di provenienza, se disponibile anche per specie (singole o gruppi);

b) l'elenco dei popolamenti forestali piemontesi contenenti MB;

c) le schede descrittive e le cartografie dei popolamenti stessi.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale provvede, con propria determinazione, al periodico aggiornamento del Registro e gestisce la Banca dati dei materiali di base, la quale, oltre al Registro, comprende:

a) le schede di descrizione dei popolamenti contenenti solo le specie arbustive inserite nell'allegato 1 sezione b) del presente regolamento;

b) le informazioni relative a raccolte di frutti e semi, interventi selvicolturali, strumenti di pianificazione e disciplinari di gestione inerenti ai MB;

c) le schede di segnalazione dei MB candidati.

4. L'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle schede e cartografie vengono resi pubblici sul BURP, sul sito internet della Regione Piemonte e sul Sistema informativo forestale regionale (SIFOR).

5. La struttura regionale competente in materia forestale invia ogni aggiornamento del Registro al competente ufficio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) entro tre mesi dalla data di approvazione della determinazione di cui al comma 3.

Art. 6.

Procedure per l'ammissione nel registro regionale dei materiali di base e per il suo aggiornamento

1. I procedimenti per l'ammissione alle categorie dei MB, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 386/2003 e di cui al regolamento (CE) 1597/2002, e per l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5 sono avviati su iniziativa del Centro di cui all'art. 2 oppure su richiesta:

a) del Centro nazionale biodiversità Carabinieri di Peri;

b) dei soggetti in possesso di licenza alla produzione e vendita di MFM;

c) dei proprietari e gestori delle superfici forestali interessate;

d) degli enti di ricerca e sperimentazione;


e) degli altri soggetti, singoli o associati, interessati alla tutela della biodiversità forestale.

2. Per l'iscrizione di cloni di pioppo o di altre specie forestali al Registro nazionale dei cloni forestali è competente l'Osservatorio nazionale del Pioppo, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari del 13 marzo 2015, n. 17132. Il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale, con propria determinazione, provvede ad inserire nel Registro i cloni iscritti al Registro nazionale dei cloni forestali che risultano selezionati e conservati presso aziende ed enti localizzati sul territorio piemontese.

3. Con propria determinazione, il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale può escludere temporaneamente dalla raccolta uno specifico MB, previa comunicazione ai soggetti proprietari e ai soggetti gestori di MB interessati.

4. Per sopperire alla carenza temporanea di MFM, la struttura di cui al comma 3 ha la facoltà di autorizzare in via provvisoria, per un periodo non superiore ad un'annata di raccolta, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, la raccolta di MFM da MB non iscritti al Registro di cui all'art. 5 ma oggetto di candidatura, tramite segnalazione contestuale alla richiesta. Il MB viene inserito all'interno della banca dati di cui all'art. 5, comma 3 in attesa dell'attivazione delle procedure di iscrizione al Registro. I relativi MFM sono identificati con un codice di registro provvisorio e sono commercializzabili esclusivamente come categoria «Identificati alla fonte (IF)», con il certificato principale d'identità di cui all'art. 11, comma 1. Sia in vivaio che nelle successive fasi di commercializzazione, tali MFM sono muniti di cartellino che riporta il codice del certificato e l'indicazione aggiuntiva «provvisorio».

5. È ammessa la mescolanza di MFM «identificati alla fonte» della stessa specie solo se questi provengono da MB localizzati all'interno della medesima Regione di provenienza. In tal caso la partita risultante sarà certificata come «MFM provenienti da fonte di semi» e sarà rilasciato un nuovo certificato principale d'identità dove sono riportati i riferimenti dei MB di raccolta o almeno della regione di provenienza.



Art. 7.

Gestione e conservazione dei materiali di base

1. Per la gestione dei materiali MB iscritti al Registro di cui all'art. 5, localizzati all'interno dei popolamenti forestali, si applica quanto previsto all'art. 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 11 (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 «Gestione e promozione economica delle foreste». Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5) (di seguito denominato regolamento forestale).

2. La Regione promuove interventi per la tutela ed il miglioramento dei MB, tramite:

a) l'attuazione dei programmi e progetti indicati all'art. 2, comma 3, lettera a);

b) la stipula di accordi con i proprietari o gestori;

c) la redazione di piani forestali aziendali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2009, con i contenuti minimi indicati nell'allegato 3;

d) la redazione, in assenza di strumenti di pianificazione forestale, di disciplinari di gestione con i medesimi contenuti.

3. Nel caso di MB localizzati all'interno di aree Natura 2000, i contenuti specifici indicati nell'allegato 3 sono armonizzati con le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e normativi vigenti dei siti Natura 2000. In caso di difformità dall'eventuale piano di gestione approvato o dalle misure di conservazione generali e sito-specifiche e per particolari esigenze di gestione, il soggetto gestore ha la facoltà di accordare deroghe nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza del piano forestale aziendale.

Capo IV

MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

Art. 8.

Licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione

1. L'avvio dell'attività di produzione e commercializzazione di MFM nel territorio della Regione Piemonte è subordinata all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali e all'autorizzazione regionale al rilascio di passaporti per le piante, tramite apposita procedura telematica sul portale «Servizionline» della Regione Piemonte.

2. La richiesta di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di MFM, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 386/2003 è presentata alla struttura regionale competente in materia forestale della Regione Piemonte.

3. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia forestale, che provvede a dare comunicazione dell'esito all'azienda richiedente e alla struttura regionale di cui all'art. 3.

4. I titolari di licenza sono iscritti nel Registro regionale dei produttori di materiali forestali, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 386/2003, istituito e gestito dalla struttura competente in materia forestale. I medesimi comunicano, entro trenta giorni, ogni variazione dei dati indicati nella licenza nonché l'eventuale cessazione dell'attività.

Art. 9.

Procedure per la raccolta dei materiali di moltiplicazione da fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme e per il rilascio dei certificati principali di identità

1. Nel territorio piemontese la raccolta di MFM delle specie di cui all'allegato 1, sezione A, da utilizzare a fini forestali è ammessa solo nelle aree incluse nel Registro di cui all'art. 5.

2. La raccolta di MFM è effettuata da:

a) il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità della Regione Piemonte;

b) il Centro nazionale biodiversità Carabinieri di Peri ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione;

c) altri soggetti in possesso di licenza per la produzione e vendita di MFM di cui all'art. 8.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) che intendono raccogliere MFM relativo a specie elencate nell'allegato 1, sezione a) presentano comunicazione relativa alla raccolta e contemporanea richiesta di rilascio dei certificati principali d'identità per soprassuoli e fonti di seme, arboreti e genitori alla struttura regionale competente in materia forestale almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della raccolta. In caso di popolamento all'interno di un parco o riserva naturale o di un sito Natura 2000, il richiedente invia copia della comunicazione anche all'ente gestore, che entro venti giorni trasmette eventuali osservazioni alla stessa struttura regionale.

4. Se entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia forestale non provvede al diniego o a impartire eventuali prescrizioni, il richiedente può procedere alla raccolta.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), comunicano alla struttura regionale competente in materia forestale e all'UCF competente per territorio la data d'inizio attività almeno sette giorni prima della raccolta.

6. La struttura regionale competente in materia forestale, con proprio personale o con il supporto dei soggetti di cui all'art. 2, commi 6 e 7, assiste alle operazioni di raccolta da parte dei soggetti indicati al comma 2, lettere b) e c) e rilascia copia del certificato principale d'identità, redatto secondo i modelli 4A e 4B di cui all'allegato 4 e riportante il codice identificativo di cui all'allegato 2, sezione b).

7. Nel caso di raccolta effettuata dal soggetto di cui al comma 2, lettera a), il certificato principale d'identità viene rilasciato da tecnici regionali individuati con specifica determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia forestale.

8. Per tutte le specie inserite nell'allegato 1 sezione B, il certificato principale d'identità non è richiesto.



9. Entro il 31 gennaio di ogni anno la struttura regionale competente in materia forestale, con l'eventuale supporto dei soggetti di cui all'art. 2, commi 6 e 7, provvede a stilare l'elenco, in formato digitale, di tutti i certificati emessi nell'anno precedente.

Art. 10.

Procedure per il rilascio dei certificati principali d'identità clonale

1. Entro il 31 agosto di ogni anno le ditte che producono materiale forestale clonale effettuano apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia forestale, nella quale sono specificati i cloni da certificare, la superficie destinata alla loro coltivazione distinta per clone, età, quantità e provenienza dei MFM ed è allegata la planimetria dell'azienda con l'indicazione dei relativi appezzamenti.

2. La struttura di cui al comma 1, a seguito di controllo in vivaio, da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con proprio personale o con il supporto dei soggetti di cui all'art. 2 comma 7, procede alla verifica dell'identità clonale dei MFM e, nel caso di loro conformità a quanto previsto dall'allegato VII del decreto legislativo n. 386/2003, rilascia il certificato principale d'identità per cloni e miscugli di cloni, secondo il Modello 4C dell'allegato 4.

3. Il certificato è rilasciato per MFM di età non superiore ai cinque anni di radice e due anni di fusto (RSF2).

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la struttura regionale competente in materia forestale, con il supporto dei soggetti di cui all'art. 2, comma 7, provvede a stilare l'elenco, in formato digitale, di tutti i certificati emessi nell'anno precedente.

Art. 11.

Identificazione dei materiali forestali di moltiplicazione

1. I MFM vengono identificati tramite il certificato principale d'identità di cui all'allegato 4 (modelli 4A, 4B, 4C), in cui sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- a) codice del certificato, con riferimento alle codifiche di cui all'allegato 2 sezione b, per i MFM certificati in Piemonte;
- b) nome botanico;
- c) natura dei materiali di moltiplicazione: unità seminale / parti di pianta / postime;
- d) categoria dei materiali di moltiplicazione: identificato alla fonte / selezionato / qualificato / controllato;
- e) tipo di materiale di base: fonte di semi/soprasuolo;
- f) destinazione (per fini forestali);
- g) codice di identificazione del MB indicato nel Registro di cui all'art. 5;
- h) origine dei materiali di base: autoctona / non autoctona / sconosciuta;
- i) anno di maturazione delle sementi;
- l) quantità dei materiali di moltiplicazione.

2. In caso di detenzione o commercializzazione a qualsiasi titolo di materiali delle specie oggetto della normativa per fini diversi da quelli forestali, la ditta è tenuta a tenerli separati in vivaio, apponendo in maniera chiara la dicitura «Non per fini forestali».

Art. 12.

Conservazione e movimentazione dei materiali forestali di moltiplicazione

1. I MFM delle specie di cui all'allegato 1, sezione A, durante tutte le fasi di produzione, sono mantenuti separati e identificati con i seguenti elementi:

- a) codice del certificato principale di identità;
- b) nome botanico;
- c) categoria;
- d) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
- e) età e tipo del materiale di moltiplicazione forestale;
- f) indicazione se si tratta di organismi geneticamente modificati.

2. I MFM sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili, contenenti le informazioni indicate all'allegato 2, sezione c. Nel caso delle sementi, la commercializzazione avviene esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventa inservibile una volta aperto. Con riferimento ai cloni di *Populus spp.*, la commercializzazione delle parti di piante è subordinata al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato VII, parte C del decreto legislativo n. 386/2003.

Art. 13.


Trasporto in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi

1. Ai sensi del regolamento CE n. 1598/2002, nel caso di trasporto dei MFM dalla Regione Piemonte ad un altro Stato membro dell'Unione europea, la struttura regionale competente in materia forestale, anche tramite la struttura competente del MIPAAF, comunica le informazioni contenute nel documento informativo all'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione, secondo il modello 4D di cui all'allegato 4.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 386/2003, l'esportazione di MFM verso Paesi terzi è subordinata alla presentazione dei certificati di provenienza e di identità clonale.

3. L'importazione di MFM da Paesi terzi è riservata agli operatori professionali che nella domanda di registrazione al RUOP hanno indicato l'intenzione di svolgere l'attività di importatore ed è effettuata solo a seguito di autorizzazione della struttura regionale dei cui al comma 1. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'art. 11 o analogo documento ufficiale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione.

4. Nel caso di importazione da Paesi terzi, l'intestatario dell'autorizzazione comunica tempestivamente il luogo e la data previsti dell'entrata dei MFM in territorio UE



alla struttura regionale di cui al comma 1, che a sua volta informa il servizio fitosanitario della regione o lo Stato membro di ingresso per consentire i controlli fitosanitari.

5. La commercializzazione o cessione dei MFM importati è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'importazione.

Art. 14.

Cessione del materiale forestale di moltiplicazione dei vivai forestali regionali

1. Il MFM prodotto dai vivai forestali regionali di cui all'art. 4 viene ceduto a titolo oneroso sulla base di apposito prezzario e secondo le modalità di assegnazione stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.

2. Il MFM può essere ceduto a titolo gratuito a enti pubblici o di diritto pubblico, i quali si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), se non ricevono contributi per la realizzazione dei relativi interventi, nonché a soggetti privati per interventi di ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti, ai sensi dell'art. 41 del regolamento forestale.

3. Il Centro di cui all'art. 2, a seguito di specifici accordi tra le amministrazioni, effettua scambi a titolo gratuito di MFM prodotto dai vivai forestali regionali con equivalente MFM messo a disposizione da strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni per far fronte a carenze o per collocare in modo proficuo esuberanti di produzione.

4. In caso di cessione a titolo gratuito del MFM, la messa a dimora è effettuata esclusivamente in ambito regionale, ad esclusione dei casi di cui al comma 2. L'uso improprio delle piantine fornite ai richiedenti comporta l'esclusione definitiva degli stessi dall'assegnazione gratuita delle piante dei vivai forestali regionali. I richiedenti, beneficiari di concessione gratuita di piante, che, senza darne giustificata e tempestiva motivazione, non ritirano i MFM nei modi e nei tempi indicati nella comunicazione di assegnazione, sono esclusi definitivamente dall'assegnazione gratuita delle piante dei vivai forestali regionali.

Art. 15.

Adempimenti dei vivaisti

1. I vivaisti e i fornitori di sementi o altri MFM:

a) tengono, su supporto digitale o cartaceo, un Registro di carico e scarico per ogni centro produttivo, nel quale sono annotate cronologicamente ed analiticamente l'entrata e l'uscita di tutti i lotti di MFM movimentati;

b) inviano alla struttura regionale competente in materia forestale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la dichiarazione di consistenza dei MFM esistenti nel proprio vivaio al 30 settembre.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera b) per due anni consecutivi è considerata come cessazione dell'attività vivaistica forestale, con conseguente revoca della licenza di cui all'art. 8.

3. I vivaisti e i fornitori di sementi o altri MFM, inoltre, rispettano tutti gli obblighi previsti per gli operatori professionali dal regolamento (UE) 2016/2031, in particolare quelli relativi a:

a) l'aggiornamento dei dati di registrazione inerenti a siti di produzione, tipo di merci e dichiarazioni, dati anagrafici e di contatto, eventuale cessazione delle attività;

b) la registrazione dei dati che consentono l'identificazione di fornitori e destinatari di ogni unità di vendita di pianta o prodotto vegetale e loro conservazione per almeno tre anni;

c) l'identificazione e il controllo, relativamente al rispetto delle norme fitosanitarie vigenti, dei punti critici nel processo di produzione e nello spostamento dei materiali e la conservazione dei relativi dati per almeno 3 anni;

d) il possesso, diretto o tramite proprio personale, delle conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 386/2003 sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 35 della legge regionale n. 4/2009.

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse sono introitate nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sui capitoli di entrata 31165 e 3166.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norme transitorie

1. Le licenze per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, di cui all'art. 8, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino al 30 giugno 2022.

Art. 18.

Norme finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente della struttura competente in materia forestale approva con propria determinazione la modulistica e le specifiche tecniche di dettaglio relative a:

a) il registro regionale dei produttori di materiali forestali;

b) le licenze per la produzione e commercializzazione di MFM;

c) la segnalazione, l'istruttoria e l'iscrizione dei MB al Registro;

d) la raccolta di MFM dai MB;

e) la certificazione dei MFM;



f) l'importazione e l'esportazione di MFM da e verso Paesi Terzi;

g) i registri di carico e scarico.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente della struttura di cui al comma 1, con propria determinazione, approva:

a) la carta regionale delle regioni di provenienza e le cartografie relative a specie o gruppi di specie;

b) linee guida per la tutela e valorizzazione di risorse genetiche di singole specie o gruppi di specie;

c) specifiche raccomandazioni per l'uso dei MFM nelle diverse zone del territorio regionale, individuando gli ambiti di utilizzazione per specie ed eventualmente per provenienza.

3. A partire dal 31 marzo 2022, i piani forestali aziendali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 di nuova redazione, se interessano popolamenti contenenti MB, contemplano uno specifico approfondimento sulla base dei contenuti minimi indicati nell'allegato 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 22 febbraio 2022.

CIRIO

(Omissis).

22R00281

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2022, n. 3.

Disposizioni per il recepimento dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni, e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla regione.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. gen. del 19 maggio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RECEPIMENTO DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.

Piano triennale di riassetto delle partecipazioni pubbliche

1. Per le finalità di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche, la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), effettuano a partire dall'anno 2022 e con cadenza triennale entro il 31 dicembre, mediante proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate.

2. A tal fine la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato da un'apposita relazione tecnica, ove ricorrano i seguenti presupposti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; resta ferma la possibilità di discostarsi motivatamente per le finalità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni;


d) partecipazione in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro o un'ideale misura alternativa di pari valore in relazione alla particolare attività esercitata dalla società;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite dall'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. La relazione prevista dal comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del triennio considerato dal piano di riassetto. Qualora nel corso delle singole annualità del triennio di riferimento venissero poste in essere le operazioni di razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione,



trasformazione, scissione o fusione, previste dall'ultimo piano di riassetto adottato, la relazione viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo l'analisi di cui al comma 1 viene effettuata entro il 31 dicembre 2022, a valere sul triennio 2022-2024, con riferimento alle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2021.

5. Ai provvedimenti previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 5 e 7 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

6. Nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trovano applicazione le norme in vigore per la Provincia autonoma di Bolzano.

Capo II

NORME RELATIVE AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 2.

Provvedimento di designazione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 (Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale), le designazioni dei rappresentanti della Regione negli organi amministrativi delle società di cui alla legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 (Autorizzazione alla Giunta regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada «Passo del Brennero - Modena - Autostrada del sole»), e di cui all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al *welfare* complementare regionale) e successive modificazioni, sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con il Vicepresidente sostituto del Presidente.

2. La conseguente nomina viene effettuata dai competenti organi della società, in conformità all'ordinamento civile e al rispettivo statuto sociale.

Art. 3.

Modificazione della legge regionale n. 25 del 1958

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1958 è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020)

1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2018, dopo le parole: «In esecuzione dell'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,» sono inserite le seguenti: «nonché dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,».

2. Nel comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2018, la parola: «2021» è sostituita dalle seguenti: «2024».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 maggio 2022

Il Presidente della Regione: FUGATTI

22R00271

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 maggio 2021, n. 16.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/Sez. gen. del 6 maggio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 aprile 2021, n. 380

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante "Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale", e successive modifiche

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituito:

«1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della



Provincia devono prestare - entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma - l'attività di medico di medicina generale per tre anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.”

2. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, sono aggiunti i seguenti articoli 11 e 12:

“Art. 11

Emolumento aggiuntivo mensile

1. La Provincia concede ai medici che svolgono la formazione specifica in medicina generale in Alto Adige con una borsa di studio della Provincia e si impegnano a prestare servizio per tre anni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un emolumento aggiuntivo di 700,00 euro mensili, per tutto il periodo della formazione specifica in medicina generale e fino al conseguimento del relativo diploma.

Art. 12

Disposizione transitoria

1. I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto beneficiano dell'emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 a condizione che sottoscrivano un impegno supplementare a prestare l'attività di medico di medicina generale nel territorio della provincia di Bolzano per tre anni complessivi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. L'emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 11 è corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 1.”

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 maggio 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 maggio 2021, n. 17.

Modifica al regolamento degli esami di fine apprendistato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. gen del 20 maggio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 11 maggio 2021, n. 415;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Norma derogatoria

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 15, è aggiunto il seguente articolo 11:

“Art. 11

Norma derogatoria

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 2, comma 1, le candidate e i candidati che nell'anno scolastico 2020/2021, pur concludendo una scuola professionale con esito positivo, non hanno potuto concludere la formazione aziendale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per poter essere ammessi agli esami di fine apprendistato, che si svolgono nel periodo dal 15 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, devono aver assolto i seguenti periodi minimi di apprendistato:

a) in caso di apprendistato triennale, un'esperienza almeno biennale nella relativa professione;

b) in caso di apprendistato quadriennale, un'esperienza almeno triennale nella relativa professione.”

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 maggio 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

22R00266



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 maggio 2021, n. 18.

Elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. gen. del 20 maggio 2021)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 maggio 2021, n. 402;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, il contenuto e la gestione dell'elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale, di seguito denominato elenco provinciale, istituito presso la Ripartizione provinciale agricoltura, e definisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione.

Art. 2.

Gestione

1. Responsabile della gestione dell'elenco provinciale è il direttore/la direttrice dell'Ufficio provinciale edilizia rurale.

Art. 3.

Suddivisione dell'elenco provinciale

1. L'elenco provinciale è suddiviso in quattro sezioni, che corrispondono alle attività elencate nell'art. 4 della legge provinciale, e cioè:

- a) inserimento socio-lavorativo;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.

Art. 4.

Iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco provinciale le imprenditrici e gli imprenditori agricoli o le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge provinciale, che esercitano una o più attività di cui all'art. 6 del presente regolamento. La domanda, compilata sull'apposito modulo, va presentata alla Ripartizione provinciale agricoltura.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante la formazione richiesta prevista nell'allegato A, nonché le rispettive denunce, accreditamenti, autorizzazioni o accordi previsti dalla normativa vigente.

3. Se la domanda è presentata da una cooperativa sociale, quest'ultima deve comprovare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale e assicurare che i suoi soci possiedano la formazione richiesta per l'esercizio di tale attività.

4. L'ufficio competente, dopo aver esaminato la domanda, provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, all'iscrizione dell'operatore/operatrice dell'agricoltura sociale nell'elenco provinciale.

5. L'iscrizione nell'elenco provinciale è provvisoria finché non si concludono i procedimenti di cui all'art. 7, comma 1, della legge provinciale.

6. Nel caso in cui il/la richiedente non provveda a soddisfare i requisiti mancanti entro centottanta giorni dalla relativa richiesta scritta, la domanda è respinta e l'iscrizione provvisoria è cancellata d'ufficio.

Art. 5.

Modifiche

1. Ogni variazione in ordine all'esercizio dell'attività per la quale l'operatore/operatrice dell'agricoltura sociale è iscritto/iscritta nell'elenco deve essere comunicata all'ufficio competente entro trenta giorni.

Art. 6.

Attività di agricoltura sociale

1. Gli operatori e le operatrici dell'agricoltura sociale possono iscriversi nell'elenco provinciale di cui all'art. 1 per le seguenti attività di agricoltura sociale:

- a) assistenza domiciliare all'infanzia al maso;
- b) fattoria didattica;
- c) «Vivere insieme la quotidianità», un servizio per persone anziane;
- d) «Vivere insieme la quotidianità», un servizio per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica;
- e) «Pasto nel vicinato».

Art. 7.


Accesso alle attività e forme di collaborazione

1. Le modalità per l'accesso delle operatrici e degli operatori dell'agricoltura sociale alle singole attività e le forme di collaborazione con gli enti e i servizi pubblici competenti di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale sono descritte nell'allegato A.

Art. 8.

Formazione

1. La formazione richiesta per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui all'art. 6 è determinata nell'allegato A, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge provinciale.



Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 maggio 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

22R00267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 maggio 2021, n. 19.

Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/Sez. gen. del 3 giugno 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 maggio 2021, n. 454;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi dell'esercente nonché i requisiti e i compiti del personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio, in attuazione dell'art. 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2.

Esercente e personale

1. All'esercizio dell'impianto provvedono:

- a) l'esercente;
- b) il tecnico/la tecnica responsabile;
- c) il personale addetto.

Art. 3.

Obblighi dell'esercente

1. L'esercente è tenuto a:

a) provvedere alla nomina del tecnico/della tecnica responsabile, di seguito abbreviato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'art. 4;

b) provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, all'assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Entro cinque giorni dall'apertura dell'impianto l'esercente trasmette all'ufficio provinciale competente l'elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, dei nominativi del personale con l'indicazione delle qualifiche e degli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L'elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l'impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell'esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di cinque giorni;

c) adempiere, oltre a quanto disposto dall'art. 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall'ufficio provinciale competente e dal/dalla T.R.;

d) ordinare, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., i materiali soggetti a usura, di ricambio e di scorta, assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;

e) disporre l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'ufficio provinciale competente o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;

f) stipulare apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni locali che si impegnano a fornire, all'occorrenza, in numero sufficiente, mezzi e personale idoneo per una eventuale evacuazione dei passeggeri e per effettuare esercitazioni periodiche di evacuazione;

g) comunicare all'ufficio provinciale competente, entro i cinque giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell'esercizio continuativo per manutenzione o altro motivo;

h) sospendere il pubblico esercizio, qualora all'impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all'ufficio provinciale competente;


i) fornire al personale addetto agli impianti che lavora a contatto con il pubblico, in alternativa al contrassegno distintivo di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 3 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, l'abbigliamento di servizio o quanto necessario per rendersi facilmente riconoscibile durante il pubblico esercizio;

j) conservare i libri giornale a disposizione dell'ufficio provinciale competente per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 4.

Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile

1. Il T.R. preposto/La T.R. preposta agli impianti a fune di cui all'art. 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, deve essere un ingegnere/un'ingegnera con diploma di laurea quinquennale e abilitazione all'esercizio della



professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il/la T.R. può essere un tecnico/una tecnica con titolo di studio di perito industriale o equipollente. Il/La T.R. deve comunque essere iscritto/iscritta al relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.

2. Il/La T.R. deve risultare iscritto/iscritta nell'apposito elenco tenuto dall'ufficio provinciale competente; l'iscrizione in tale elenco avviene, su domanda debitamente documentata dell'interessato/interessata, previo accertamento della competenza specifica mediante esame scritto e orale. Gli esami si svolgono sulla base del programma di cui all'allegato C e sono tenuti da almeno due ingegneri/ingegnere dell'ufficio provinciale competente. Degli esami viene redatto apposito verbale.

3. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di T.R., l'interessato/interessata presenta apposita domanda all'ufficio provinciale competente, specificando la categoria di impianti per la quale richiede l'idoneità e allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione all'ordine professionale;

b) *curriculum vitae* con indicazione delle attività precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune.

4. Il/La T.R. è nominato/nominata dall'esercente e accetta l'incarico controfirmando la nomina, che diventa efficace con il benestare dell'ufficio provinciale competente.

5. La rinuncia all'incarico da parte del/della T.R. ovvero la sua destituzione su iniziativa dell'esercente va comunicata all'ufficio provinciale competente e, in caso di destituzione, anche all'interessato/interessata, almeno quattro mesi prima della cessazione dell'incarico.

6. La sostituzione del/della T.R. può avvenire in deroga ai termini di cui al comma 5, previo benestare dell'ufficio provinciale competente, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti, ovvero in caso di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dell'esercente o del/della T.R., denunciate all'ufficio provinciale competente da una delle parti.

7. L'ufficio provinciale competente può richiedere, con provvedimento motivato, la sostituzione anche immediata del/della T.R.

Art. 5.

Compiti del tecnico/della tecnica responsabile

1. Il/La T.R.:

a) redige, per i nuovi impianti, il regolamento di esercizio di cui all'art. 26, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, basandosi sullo schema tipo predisposto dall'ufficio provinciale competente e adattandolo alle particolari esigenze dell'impianto dopo aver sentito l'esercente, la ditta costruttrice e il progettista e tenendo conto delle eventuali prescrizioni particolari e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell'impianto. Per gli impianti esistenti presenta

all'ufficio provinciale competente eventuali proposte di modifica al regolamento di esercizio per adeguarlo a mutate esigenze tecniche o di esercizio;

b) verifica che l'attrezzatura utilizzata dalle squadre di evacuazione sia compatibile con l'impianto;

c) determina il numero degli addetti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;

d) dà l'assenso all'impiego di personale non abilitato per lo svolgimento di tirocini formativi presso l'impianto, subordinandolo alla sorveglianza continua da parte di personale abilitato;

e) autorizza l'impiego del personale abilitato proposto dall'esercente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;

f) trasmette all'esercente e al/capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;

g) esonera dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso all'esercente, il personale che giudica non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;

h) assiste il/la capo servizio nell'addestramento del personale;

i) qualora necessario integra, eventualmente dopo aver consultato le ditte costruttrici, le istruzioni per le operazioni di manovra dell'impianto ovvero le verifiche e le prove previste nel regolamento d'esercizio adeguando corrispondentemente il modello del libro giornale;

j) effettua le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura al pubblico esercizio e straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell'impianto;


k) ispeziona, a propria discrezione o su richiesta dell'esercente o del/della capo servizio, l'impianto nel periodo di pubblico esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; le ispezioni avvengono periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedono anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;

l) deposita, entro la data di apertura al pubblico esercizio, presso l'impianto, e invia entro venti giorni dalla stessa all'ufficio provinciale competente copia del verbale delle prove e verifiche annuali, di riapertura stagionale o straordinarie; il verbale deve riportare in particolare le eventuali ulteriori prescrizioni impartite all'esercente e al/capo servizio relativamente ai lavori da effettuare e alle disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;

m) cura i rapporti con l'ufficio provinciale competente, dandone comunicazione all'esercente per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;

n) conserva a disposizione dell'ufficio provinciale competente copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;

o) accerta la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e, per funi non certificate ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Con-



siglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, controfirma il verbale della relativa operazione;

p) partecipa alle operazioni di cui al comma 2;

q) valuta i controlli e le prove non distruttive effettuate sulle funi nonché sugli elementi e sulle strutture dell'impianto, e adempie alle incombenze previste dalla normativa vigente traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

r) trasmette all'ufficio provinciale competente, entro cinque giorni da quando si verificano, una relazione sugli incidenti o sulle cause che hanno compromesso o compromettono il regolare e sicuro esercizio dell'impianto e comunica tempestivamente all'ufficio provinciale competente incidenti o eventi di rilievo che hanno turbato o turbano la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio;

s) fissa le esercitazioni di evacuazione da svolgersi sull'impianto o su un impianto similare;

t) verifica e attesta l'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite;

u) riconosce, unitamente al/capo servizio, l'idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica di agente previo accertamento dei requisiti psicofisici;

v) predispone il registro di controllo e manutenzione, programmando e predisponendo, d'intesa con l'esercente, sulla base delle norme in vigore e delle istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per accertare e mantenere lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, e sovrintende a tali controlli e interventi;

w) trasmette all'ufficio provinciale competente, entro la data di apertura dell'impianto, una dichiarazione dalla quale risulta l'esito positivo delle suddette verifiche e prove, l'esecuzione di tutti i lavori di controllo e manutenzione prescritti, il giudizio positivo sull'ammissibilità al mantenimento in opera delle funi e sulla riapertura ovvero prosecuzione dell'esercizio;

x) comunica con congruo anticipo all'ufficio provinciale competente la data delle visite straordinarie per consentire un'eventuale partecipazione.

2. Il/La T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

a) verifiche e prove annuali per gli impianti con pubblico esercizio continuo;

b) verifiche e prove per la riapertura al pubblico esercizio;

c) verifiche e prove straordinarie;

d) verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del/della capo servizio o in base agli esami magnetoinduttivi, danno luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;

e) verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del/della capo servizio, danno luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;

f) esercitazioni di evacuazione;

g) lavori per l'esecuzione delle teste fuse, a eccezione di quelle per le quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.

Art. 6.

Personale addetto all'esercizio di impianti a fune

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune garantisce lo svolgimento sicuro e regolare del pubblico esercizio. Normalmente detto personale è costituito da:

a) il/la capo servizio;

b) il/la macchinista;

c) l'agente della stazione di rinvio, della stazione intermedia e l'agente di vettura;

d) un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche e all'intensità di traffico dell'impianto.

2. Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il regolamento di esercizio deve indicare le relative condizioni.

3. Per gli impianti particolarmente complessi l'ufficio provinciale competente può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all'impianto.

4. Il/La capo servizio può operare in più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti interconnessi o comunque prontamente raggiungibili e collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.

5. Nel caso in cui il/la capo servizio svolga le sue funzioni in impianti gestiti da esercenti diversi, la sua nomina è sottoscritta congiuntamente da questi ultimi e dai/dalle T.R.

6. Normalmente non è consentito il cumulo di più mansioni durante l'esercizio.


7. Un cumulo di mansioni può essere ammesso, a condizione che i vari compiti relativi ai singoli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.

8. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni contemplate dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e cautele atte a evitare sinistri. Quando si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili e a impiegare ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e a impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità del pubblico esercizio.

Art. 7.

Compiti del/della capo servizio

1. Il/La capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le



disposizioni ricevute con provvedimenti propri, atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Il/La capo servizio:

a) si trova - durante il pubblico esercizio - in prossimità dell'impianto o degli impianti di cui è responsabile ed è reperibile in ogni momento, anche a mezzo telefonico o radiotelefonico;

b) esercita il controllo sull'impianto e sulla regolarità del traffico viaggiatori;

c) vigila sull'attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori, relazionando al/alla T.R. le eventuali negligenze;

d) effettua regolarmente controlli sullo stato delle funi;

e) provvede alla manutenzione degli impianti e dei mezzi di evacuazione di sua competenza secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del/della T.R., curando la compilazione e controfirmando il registro di controllo e manutenzione;

f) provvede a effettuare le verifiche e prove di sua competenza, compilando i relativi verbali; verifica che siano effettuati i controlli periodici di competenza del/della macchinista e degli/delle agenti e controlla la regolare tenuta del libro giornale;

g) cura la percorribilità dell'eventuale sentiero di soccorso, provvede ad assicurare la prontezza operativa del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, per quanto di competenza dell'esercente, ed effettua periodicamente esercitazioni di evacuazione con le squadre previste a tale scopo;

h) comunica immediatamente all'esercente e al/alla T.R. eventuali incidenti o eventi che si verificano e potrebbero costituire un pericolo durante l'esercizio;

i) segnala immediatamente al/alla T.R. e all'esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;

j) provvede affinché venga osservato l'orario di pubblico esercizio;

k) cura la buona conservazione dei materiali soggetti a usura, di scorta e di ricambio;

l) comunica al/alla T.R. e all'esercente l'elenco dei materiali soggetti a usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;

m) intraprende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;

n) sospende il pubblico esercizio in caso di eventi e condizioni atmosferiche o di anomalie tecniche che compromettono la sicurezza del trasporto, dandone immediata notizia all'esercente e al/alla T.R., e annota sul libro giornale l'evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata;

o) stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;

p) cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del/della T.R.;

q) riconosce, unitamente al/alla T.R., l'idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica di agente, previo accertamento dei requisiti psicofisici;

r) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica e delle recinzioni nelle stazioni e in linea e la manutenzione dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;

s) custodisce i dispositivi di esclusione ed è sua la responsabilità di utilizzarli o di autorizzare il/la macchinista a utilizzarli in caso di comprovata necessità;

t) registra nel libro giornale tutte le parzializzazioni ed esclusioni operate ovvero si accerta che vengano registrate quelle da lui/lei espressamente autorizzate;

u) conserva il registro di controllo e manutenzione;

v) presta l'aiuto necessario o coordina l'evacuazione secondo quanto previsto nel piano di evacuazione;

w) cura che venga esposto nella cabina di comando della stazione di rinvio e della eventuale stazione intermedia un elenco con i compiti dell'agente addetto/addetta a tale stazione; provvede affinché i locali di servizio, i fabbricati e le adiacenze delle stazioni siano sempre puliti, in ordine e sgombri dal superfluo;

x) vieta il trasporto di persone o cose se, a suo giudizio, possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio.

Art. 8.

Compiti del/della macchinista

1. Il/La macchinista:

a) provvede, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, alla manovra e alla sorveglianza nonché al regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto;

b) resta nei pressi del posto di manovra per sorvegliare il corretto funzionamento dell'intero impianto e pronto/pronta a intervenire;

c) esegue, con l'aiuto degli/delle agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e cura la regolare compilazione del libro giornale per le parti di sua competenza;

d) arresta l'impianto e dà immediatamente notizia al/alla capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il pubblico esercizio, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente annotando in seguito nel libro giornale quanto accaduto e i provvedimenti adottati;

e) collabora con il/la capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo/questa impartiti, compresi il recupero e l'evacuazione dei passeggeri;

f) accerta che nessun passeggero si trovi nei veicoli al termine del pubblico esercizio e ogni qual volta venga sospeso il funzionamento dell'impianto;

g) sorveglia il tratto di linea visibile e presta la massima attenzione alle indicazioni degli/delle agenti; in particolare si accerta, a ogni messa in funzione dell'impianto, che la manovra possa essere effettuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo anche il consenso delle altre stazioni;

h) impedisce, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, a persone estranee l'accesso alla zona dei



macchinari e alle zone interessate dal transito dei viaggiatori o dei veicoli in moto nelle stazioni e interviene in caso di comportamento irregolare dei passeggeri;

i) annota preventivamente nel libro giornale l'utilizzo necessario e autorizzato dei dispositivi di esclusione;

j) in caso di arresto dell'impianto da parte di un dispositivo di sicurezza, accerta la causa dell'arresto;

k) può svolgere anche i compiti dell'agente, di cui all'art. 9, a condizione di essere in grado di rivolgere la dovuta attenzione e l'aiuto necessario ai viaggiatori mentre svolge i propri compiti;

l) verifica il buono stato delle recinzioni e dei dispositivi di chiusura della stazione che gli/le è assegnata;

m) al termine del pubblico esercizio impedisce l'accesso alla stazione che gli/le è assegnata chiudendo gli ingressi e apponendo gli appositi cartelli monitori.

Art. 9.

Compiti dell'agente

1. L'agente:

a) durante l'esercizio rimane al posto di lavoro assegnatogli/assegnatole dal/dalla capo servizio, svolgendo i compiti previsti dal regolamento di esercizio;

b) collabora con il/la capo servizio e con il/la macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, compresa l'evacuazione dei passeggeri, eseguendo i loro ordini.

Art. 10.

Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione

1. Le qualifiche del personale sono le seguenti:

a) qualifica 1: capo servizio;

b) qualifica 2: macchinista;

c) qualifica 3: agente.

2. Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

categoria A: ascensori inclinati, slittovie e impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;

categoria B: funivia bifune con movimento a va e vieni o intermittente; funicolare terrestre, così pure tutti gli altri impianti indicati nella categoria A;

categoria C: funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo e impianti assimilabili; funivie monofune a movimento intermittente e impianti assimilabili, così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie A, M, S/a e S/b;

categoria M: funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune portante-trante, nonché gli altri impianti indicati nelle categorie S/a e S/b;

categoria S/a: scivvie a fune alta, slittinovie e impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b;

categoria S/b: scivvie a fune bassa.

3. Il riconoscimento dell'idoneità degli/delle aspiranti alle qualifiche di capo servizio e di macchinista avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

4. Il certificato di abilitazione è rilasciato per le seguenti qualifiche:

a) qualifica 1: capo servizio;

b) qualifica 2: macchinista.

5. Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'ufficio provinciale competente a chi abbia superato le prove d'esame previste e sia in possesso dei requisiti precisati all'art. 13.

6. Il certificato di abilitazione è valido per le categorie di cui al comma 2, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o a una qualifica inferiore.

7. Il riconoscimento dell'idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica 3 di agente, di cui al comma 1, è effettuato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 13, comma 6; l'idoneità è riconosciuta con la presentazione dell'elenco del personale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, all'ufficio provinciale competente.

8. Il/La T.R. ha la facoltà di riconoscere al/alla macchinista l'abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all'impianto al quale lo stesso/la stessa è addetto/addetta, qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a tre mesi, in un impianto dello stesso tipo, ivi compreso il periodo per la costruzione e la messa in servizio. L'ufficio provinciale competente ha facoltà di sollevare obiezioni, sospendere o negare il riconoscimento; la nomina diventa definitiva solo dopo l'approvazione dell'ufficio provinciale competente.

Art. 11.

Esami

1. Per l'ammissione all'esame il candidato/la candidata presenta un'apposita domanda che può essere prodotta fino a un anno prima del compimento dell'età di cui all'art. 13, comma 1. I requisiti di cui all'art. 13 devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'ufficio provinciale competente.

2. Normalmente possono presentare domanda di ammissione all'esame per la qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore e che comunque hanno svolto un periodo non inferiore a tre mesi come macchinista in un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato di abilitazione, ovvero in un impianto di categoria superiore.

3. Gli esami sono tenuti da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'ufficio provinciale competente, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Degli esami viene redatto apposito verbale.

4. Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all'allegato A. L'esame per gli/le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b si basa sul programma di cui all'allegato B.



5. L'ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. Le prove teoriche comprendono una prova scritta e una prova orale; l'ammissione a quest'ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli/le aspiranti alla qualifica di macchinista per le categorie M, S/a e S/b non è richiesta la prova pratica, qualora il/la T.R. dichiari la loro idoneità al termine di un tirocinio di almeno tre mesi in un impianto della stessa categoria.

6. In caso di passaggio a qualifica o categoria superiore, il personale deve sottoporsi all'esame di cui al comma 3.

7. In caso di presentazione di certificati di abilitazione equipollenti in corso di validità l'esame si limita alla prova orale sugli argomenti indicati alle lettere *f*) e *i*) dell'allegato A oppure *f*) e *g*) dell'allegato B.

Art. 12.

Certificato di abilitazione

1. I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome;
- b) data di nascita;
- c) residenza;
- d) qualifica e categoria di impianti;
- e) durata della validità;
- f) numero del documento;
- g) data di rilascio.

2. Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e di tre anni fino al compimento del settantesimo anno; se durante il periodo di validità del certificato di abilitazione il/la titolare compie sessantacinque anni, la validità del certificato ha una durata di tre anni. Per chi ha superato il settantesimo anno di età il periodo di validità è di un anno. Il certificato scade definitivamente al compimento del settantacinquesimo anno di età per la qualifica di capo servizio e dell'ottantesimo anno di età per la qualifica di macchinista.

3. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del/della titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'art. 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro cinque anni dalla scadenza, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'art. 11. L'esame di idoneità di cui all'art. 11 va ripetuto, se entro cinque anni dal superamento dell'esame non vengono presentati i documenti necessari per il rilascio del certificato di abilitazione.

4. La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall'ufficio provinciale competente per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il/la titolare sia riconosciuto/riconosciuta responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti da parte dell'ufficio provinciale competente, l'idoneità professionale risulti carente oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell'idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.

5. I/Le titolari di certificati di abilitazione sono tenuti a comunicare all'ufficio provinciale competente quando intervengono fatti o circostanze che rendono necessaria una verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici prescritti.

6. I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune destinati al pubblico esercizio rilasciati, previo superamento di uno specifico esame, dalla Provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 13.

Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione

1. L'età minima per la qualifica di capo servizio è di ventuno anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di diciotto anni.

2. Il candidato/La candidata deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti psicofisici richiesti per le qualifiche di «capo servizio» e «macchinista», anche i seguenti requisiti:

a) acuità visiva: almeno 12/10 complessivamente, con non meno di 4/10 sull'occhio peggiore e uguale o superiore a 8/10 sull'occhio migliore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -8D oppure +8D;

b) campo visivo: normale;

c) senso cromatico: normale al *test* di Ishihara integrato eventualmente con altro *test* di riconoscimento;


d) percezione uditiva: voce di conversazione percepita a non meno di 8 m di distanza complessivamente e non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno;

inoltre, dal settantesimo anno di età:

e) tempi di reazione: in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi e acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

3. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dal servizio dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo del Ministero della salute, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza, da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco oppure da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai suddetti medici anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni. L'accertamento deve risultare da certificazione non anteriore a tre mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitazione.

4. Il candidato/La candidata in possesso di patente di guida valida della categoria C o D può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima; in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 12, comma 2. Se la patente di guida contiene limitazioni o prescrizioni in contrasto con i requisiti psicofisici richiesti, tali requisiti devono essere accertati secondo il comma 3.



5. Il candidato/La candidata alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato/esentata dal presentare al/alla T.R. i certificati medici, se produce copia della patente di guida in corso di validità.

6. In caso di richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione, l'interessato/interessata deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.

7. In caso di passaggio del personale a qualifica o categoria diversa restano invariati i termini di validità di cui all'art. 12, se non viene nuovamente presentata la certificazione dei requisiti psicofisici.

8. Il candidato/La candidata non deve avere in corso condanne alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dal mestiere.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45, recante «Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico», è abrogato.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 maggio 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

ALLEGATO A

Programma d'esame Art. 11, comma 4

1. Per tutte le categorie, a eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono su:

a) nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati negli impianti a fune;

b) nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse e alle altre operazioni relative agli impianti a fune;

c) nozioni sui macchinari impiegati negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;

d) nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi e attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe per funi portanti, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;

e) nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;

f) nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;

g) comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;

h) nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, traffico passeggeri e relativo controllo, regolamenti di esercizio, infrazioni, comportamento in caso di incidente.

2. Le prove pratiche includono: esecuzione di prove di funzionamento, regolazioni, altre attività attinenti al servizio.

3. Le conoscenze relative a «Nozioni di primo soccorso» e «Prevenzione incendi», vanno documentate prima del rilascio del certificato di abilitazione, presentando gli attestati di frequenza ai relativi corsi, aventi ciascuno una durata minima di otto ore.

ALLEGATO B

Programma d'esame per la categoria S/b Art. 11, comma 4

1. Per gli aspiranti e le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b le prove teoriche vertono su:

a) nozioni relative alle norme di sicurezza;

b) nozioni sui vari circuiti elettrici di sicurezza;

c) nozioni sul funzionamento dell'impianto e sulle cause principali di incidenti;

d) nozioni sul montaggio e smontaggio dell'impianto;

e) nozioni sulle principali parti meccaniche;

f) nozioni sul regolamento di esercizio;

g) nozioni relative alle competenze e agli obblighi del personale addetto.

2. Le prove pratiche includono: esecuzione di prove di funzionamento, regolazioni, altre attività attinenti al servizio.

3. Le conoscenze relative a «Nozioni di primo soccorso» e «Prevenzione incendi», vanno documentate prima del rilascio del certificato di abilitazione, presentando gli attestati di frequenza ai relativi corsi, aventi ciascuno una durata minima di otto ore.

ALLEGATO C

Programma d'esame per tecnici e tecniche responsabili Art. 4, comma 2

1. Per i tecnici e le tecniche responsabili la prova teorica verte su:

a) nozioni sulle norme vigenti e applicabili in materia di costruzione ed esercizio degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio e di ostacoli alla navigazione aerea;

b) nozioni sul regolamento d'esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio;

c) nozioni sui criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti a fune;

d) nozioni sul regolamento di esercizio della categoria di impianto per la quale si richiede il certificato di abilitazione;

e) nozioni sulle norme riguardanti la costruzione di edifici, attraversamenti interrati o aerei e l'esecuzione di lavori nei pressi del tracciato di impianti a fune;


f) nozioni sulle prescrizioni tecniche relative alla messa in opera, manutenzione e dismissione delle funi e dei loro attacchi;

g) nozioni sulle disposizioni riguardanti le revisioni periodiche, gli adeguamenti tecnici e le varianti costruttive di impianti a fune destinati al pubblico esercizio;

h) nozioni tecniche relative a: calcolo di linea, meccanica, principi di fatica dei materiali e metodi per l'esecuzione di controlli non distruttivi;

i) nozioni sui sistemi di controllo e sui comuni dispositivi di protezione e sicurezza per impianti a fune.

22R00272



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 giugno 2021, n. 20.

Modifiche dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9 - Regolamento sull'armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. gen. del 17 giugno 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 giugno 2021, n. 501;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9 e successive modifiche, è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 giugno 2021

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER (Omissis).

22R00273

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 55.

Legge di stabilità per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detra-

zioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale n. 5/2016 e alla legge regionale n. 20/2006.);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 14 dicembre 2021;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2021;



Considerato quanto segue:

1. È opportuno intervenire sulle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) azzerando quella relativa alle imprese di nuova costituzione o insediate nelle aree di crisi complesse e non complesse;

2. Per una serie di interventi regionali collegati alle tematiche della mobilità e delle infrastrutture è necessario procedere alla rimodulazione di un'annualità delle misure finanziarie previste, in relazione all'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività e alle esigenze connesse alla realizzazione dei lavori e per liberare risorse non spendibili;

3. È necessario mantenere invariata l'entità delle risorse da destinare al «Miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina mediante estensione del sistema tramviario» con particolare riferimento alla linea di estensione tramviaria 3.2.1., piazza Libertà-Bagno a Ripoli, mediante l'assegnazione di 70 milioni di risorse regionali;

4. È opportuno proseguire l'azione di finanziamento della manutenzione ordinaria riguardante la rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM);

5. È necessario consentire la realizzazione di interventi di importanza regionale inseriti in atti di programmazione statali e regionali, di completamento di infrastrutture a sviluppo lineare già esistenti, il cui tracciato complessivo interferisce in parte con le aree di cui all'art. 3 della legge regionale n. 41/2018, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei corsi d'acqua di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche); tali interventi sono infatti ammissibili, se idraulicamente migliori rispetto alle possibili soluzioni alternative sostenibili in termini di costi e benefici, qualora siano garantite le condizioni di compatibilità idraulica richiamate dal medesimo art. 3, comma 5, oltre alla previsione aggiuntiva, a maggior garanzia della prevenzione di danni e rischi all'incolumità delle persone e del non ostacolo al deflusso delle acque, del rispetto delle condizioni imposte dalla legge per la gestione del rischio idraulico rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti.

6. Per assicurare la continuità dell'intervento di riqualificazione di spazi urbani fragili, è opportuno assicurare la dotazione finanziaria anche per l'annualità 2024;

7. Al fine di mantenere il sostegno a nuclei familiari che vivono una situazione di forte difficoltà nel far fronte ai bisogni derivanti dalla presenza di un figlio minore disabile grave, e con l'obiettivo di attenuare il disagio sociale ed economico in cui trovano tali famiglie, si intende garantire il completamento dell'intervento per l'anno 2021 con lo stanziamento delle risorse mancanti;

8. È opportuno incrementare la dotazione finanziaria del contributo per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e per la variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia;

9. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di una bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e Signa, è necessario stanziare un maggior contributo, mediante stipula di specifico accordo tra Regione Toscana e comuni interessati;

10. Nell'ambito della legge regionale n. 36/2021, per mero errore materiale, non è stata inserita una disposizione per dare copertura alla specificità degli interventi per l'adeguamento e la delocalizzazione del depuratore di Livorno denominato «Rivellino», non inquadrabili nelle casistiche di cui alla legge regionale n. 5/2015 e di cui all'art. 26 della legge regionale n. 20/2006, ma che rispondono agli obiettivi della direttiva comunitaria n. 91/271/CEE e sono indifferibili ed urgenti in quanto previsti dalla mozione del Consiglio regionale n. 725 del 21 marzo 2017, che impegna la Giunta regionale, assieme ai soggetti interessati, a procedere alla delocalizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue della città di Livorno, situato nella zona di Rivellino. È pertanto necessario colmare il vuoto relativo alla disciplina autorizzativa di questo impianto mediante l'introduzione di specifiche disposizioni che garantiscano:

a) modalità di rilascio e aggiornamento del titolo provvisorio ai sensi all'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 analoghe a quelle - cautelative dello stato di qualità del corpo recettore, della salute pubblica e dell'ambiente - previste per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 5/2016;

b) la prosecuzione, in via transitoria, del servizio pubblico di depurazione a servizio dell'agglomerato di Livorno, scongiurando possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso.

11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 1.

Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è azzerata per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che nel 2022 si costituiscono in aree di crisi complesse e non complesse.

2. Ai soggetti indicati al comma 1, che nell'anno 2022 si insediano in aree di crisi complesse e non complesse per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024, l'aliquota IRAP è azzerata sul valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa insediata in aree di crisi complesse e non complesse. Si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa insediata nell'area di crisi complessa e non complessa il valore



della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa insediata. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

3. L'agevolazione prevista dai commi 1 e 2 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

4. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e sono imputate agli stanziamenti della tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2022 - 2024.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 2.

Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «dal 2022 al 2041» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2042».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 2024», e le parole: «2021-2023, annualità 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024, annualità 2023 e 2024».

3. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «dal 2024 al 2041» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2025 al 2042».

Art. 3.

Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «dal 2022 al 2041» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2042».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 03 «Trasporto per via d'acqua», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2023 e 2024.»

3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «dall'anno 2023 e fino al 2041» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025 e fino al 2042».

Art. 4.

Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «dal 2022 al 2041» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2042».

2. Al comma 3 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015 le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 2024», e le parole: «2021 - 2023, annualità 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022 - 2024, annualità 2023 e 2024».

3. Al comma 4 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015 le parole: «dall'anno 2024 e fino al 2041» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025 e fino al 2042».

Art. 5.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017.

1. L'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 77.300.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:

a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l'importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2022 - 2023;


b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'Ospedale Meyer per l'importo massimo di euro 100.000,00 nell'anno 2022;

c) la realizzazione di interventi per l'estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell'area metropolitana fiorentina per l'importo massimo di euro 70.000.000,00 nel biennio 2023 - 2024;

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) per la spesa di cui al comma 1, lettera a), per l'importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2022 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022 e 2023;

b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022;



c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 16.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 54.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2023 e 2024.».

Art. 6.

Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/2017

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2017, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

2. La lettera b-ter) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b-ter) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;».

3. Dopo la lettera b-ter) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«b-quater) fino a un massimo di euro 1.060.000,00 per il triennio 2022 - 2024, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 - 2024, secondo la seguente ripartizione:

- 1) euro 260.000,00 per l'anno 2022;
- 2) euro 400.000,00 per l'anno 2023;
- 3) euro 400.000,00 per l'anno 2024.».

Art. 7.

Tutela dei corsi d'acqua. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 41/2018

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014), è sostituito dal seguente:

«4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012 nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica, oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti:

a) interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento;

b) realizzazione di interventi di completamento di infrastrutture lineari già esistenti definite in atti di programmazione statali o regionali, a condizione che gli interventi siano stati valutati sia in termini di gestione del rischio alluvioni, sia in termini di costi e benefici di natura economica, sociale ed ambientale. Gli interventi devono altresì garantire la gestione del rischio alluvioni per lo scenario per alluvioni poco frequenti.».

Art. 8.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 41/2018

1. Dopo il punto 11 del preambolo della legge regionale n. 41/2018 è inserito il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei corsi d'acqua, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), e nel rispetto della *ratio* sopra richiamata, è altresì necessario chiarire che sono consentiti interventi di completamento e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare finalizzati, da un lato alla messa in sicurezza delle medesime ai sensi della normativa tecnica di riferimento, e dall'altro al completamento di infrastrutture, a sviluppo lineare, già esistenti, inserite in atti di programmazione statali o regionali, il cui tracciato complessivo interferisca in parte con le aree di cui all'art. 3; tali interventi sono ammissibili, se idraulicamente migliori rispetto alle possibili soluzioni alternative sostenibili in termini di costi e benefici, qualora siano garantite le condizioni di compatibilità idraulica richiamate dall'art. 3, comma 5, della presente legge, con specifico riferimento agli interventi di cui al medesimo art. 5, comma 3, lettera b), a maggior garanzia della prevenzione di danni e rischi all'incolumità delle persone e del non ostacolo al deflusso delle acque, nel rispetto delle condizioni per la gestione del rischio idraulico rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti.».


Art. 9.

Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018.

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

2. La lettera c) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è sostituita dalla seguente:

«c) per l'anno 2021, per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;».



3. Dopo la lettera *c)* del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) per gli anni dal 2022 al 2024, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 03 “Ricerca e innovazione”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 - 2024.».

Art. 10.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 73/2018.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2018 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente art. che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2021, stimato in euro 283.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 05 “Interventi per le famiglie”, titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022.».

Art. 11.

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia. Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 65/2019.

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di euro 20.000,00 per l'anno 2022».

2. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 120.000,00, si fa fronte:

a) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020;

b) per l'anno 2022, con gli stanziamenti della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.».

Art. 12.

Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 79/2019.

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 dopo le parole «e 2021» sono inserite le seguenti: «e di euro 20.000,00 per l'anno 2022».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 14 della legge regionale n. 79/2019 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 20.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022.».

Art. 13.

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico. Norma finanziaria. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/2019.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico), è inserito il seguente:

«*4-bis*. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'art. 1, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 - 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 14.

Finanziamento misure di cui all'art. 72 del CCNL Funzioni locali 2016/2018. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 79/2019.


1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2024».

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2019 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 10 “Risorse umane”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 79/2019 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 10 “Risorse umane”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022 - 2024.».



Art. 15.

Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 97/2020.

1. L'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2022, per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, previa stipula di un accordo con gli enti locali interessati.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.».

Art. 16.

Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 97/2020.

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 97/2020 le parole: «euro 200.000,00 nel biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 425.000,00 nell'anno 2022».

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 97/2020 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 425.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.».

Art. 17.

Disciplina delle rievocazioni storiche regionali. Norma finanziaria. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 27/2021.

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'annualità 2021, euro 668.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2021, per euro 500.000,00, con gli stanziamenti della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 02 "Attività

culturali e interventi diversi nel settore culturale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

b) per l'anno 2022, per euro 468.000,00 con gli stanziamenti della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

c) per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.».

Art. 18.


Modifiche al preambolo della legge regionale n. 36/2021

1. Dopo il considerato 20 del preambolo della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale n. 5/2016 e alla legge regionale n. 20/2006) è inserito il seguente:

«20-bis. Gli interventi per l'adeguamento e la delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino", oggetto dell'Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e approvato con delibera di Giunta regionale n. 1626 del 23 dicembre 2019, non sono inquadrabili nelle casistiche di cui alla legge regionale n. 5/2015 e di cui all'art. 26 della legge regionale n. 20/2006, pur se rispondenti agli obiettivi della direttiva comunitaria n. 91/271/CEE. Si rende pertanto necessario l'introduzione di specifiche disposizioni che garantiscano:

a) modalità di rilascio e aggiornamento del titolo provvisorio ai sensi all'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 analoghe a quelle - cautelative dello stato di qualità del corpo recettore, della salute pubblica e dell'ambiente - previste per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 5/2016;

b) la prosecuzione, in via transitoria, del servizio pubblico di depurazione, scongiurando possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso.».



Art. 19.

Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno di cui all'accordo di programma ai sensi della delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626. Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 36/2021.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 36/2021 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno). — 1. Per le opere di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino" di cui all'Accordo di programma stipulato in data 23 dicembre 2019 e approvato con delibera di Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626, di seguito AdP, laddove il gestore del servizio idrico integrato non sia in grado di rispettare i termini di conclusione dei lavori previsti nell'accordo stesso, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà connesse ad eventi sopravvenuti non imputabili al gestore medesimo, sulla base di una specifica istruttoria compiuta da AIT, il Collegio di vigilanza dell'Accordo recepisce una proposta di rimodulazione degli interventi formulata dalla stessa Autorità. La rimodulazione del cronoprogramma è inserita nell'AdP, mediante stipula e approvazione di apposito atto di aggiornamento, e indica il termine ultimo per il completamento degli interventi che non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'aggiornamento dell'AdP:

a) AIT provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d'ambito;

b) il gestore presenta apposita istanza per l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;

3. La struttura regionale competente provvede ad aggiornare il titolo provvisorio rilasciato per lo scarico dell'impianto di Rivellino, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del medesimo regolamento. L'aggiornamento è assentito per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre il termine indicato nel nuovo cronoprogramma.

4. Alle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 2 a 4-quater, della legge regio-

nale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali).».

Art. 20.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 36/2021

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 36/2021 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il 30 marzo 2022 è sottoscritto e approvato l'aggiornamento dell'AdP.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 36/2021 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 12-bis, comma 3, la prosecuzione dello scarico dell'impianto di Rivellino è consentita secondo le modalità transitorie di cui al comma 2.».

Capo II

NORME FINALI

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'art. 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024).

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2021

GIANI

(Omissis).

22R00252



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 56.

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 110 del 30 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e il comma 5 dell'art. 36;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 14 dicembre 2021;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 20 dicembre 2021, prot. 18920/2.6, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2022 - 2024 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di com-

petenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2022 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2022 in euro 3.884.548.984,43, il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 17.365.492,37 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2021 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2021 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2022 in euro 4.332.377.191,95, il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 852.781.492,93 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2021 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2022 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2022 in euro 15.428.930.366,50 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.333.984.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2022 in euro 15.428.930.366,50 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.333.984.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2022:

in euro 18.190.903.017,97 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

in euro 3.351.349.492,37 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2022:

in euro 17.887.989.826,67 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);



in euro 3.886.765.492,93 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

Art. 2.

Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2022 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 10.437.244.341,94 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2023 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 10.437.244.341,94 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2023 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 10.108.575.311,13 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2024 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato in euro 10.108.575.311,13 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2024 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

Art. 3.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2021 è approvato in complessivi euro 1.011.140.922,77.

2. Nell'esercizio 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto (per finanziare spesa d'investimento) risultante dal rendiconto 2021.

Art. 4.

Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 67.003.399,90 per l'anno 2022, in euro 64.090.208,60 per l'anno 2023 ed in euro 61.177.017,30 per l'anno 2024.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118/2011), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

Art. 5.

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 559.263.617,71 per l'anno 2022, in euro 541.236.100,61 per l'anno 2023 ed in euro 522.801.044,79 per l'anno 2024.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).

Art. 6.


Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2022 - 2024 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 680.440.101,62, di cui euro 331.617.519,71 nel 2022, euro 197.228.898,66 nel 2023, ed euro 151.593.683,25 nel 2024, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 2, relativi agli esercizi 2023 e 2024, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e



prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2024, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2022:

- a) Risultato presunto di amministrazione (Allegato a);
- b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);
- c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato c);
- d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato d);
- e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);
- f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);
- g) Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato g);
- h) Nota integrativa (Allegato h);
- i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato i).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio 2022 - 2024

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2022 - 2024.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2022.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2022 - 2024.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, la quota di spesa per gli anni 2022 - 2024 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2022 le variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024 ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 10.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria, o derivanti dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 11.

Nota integrativa


1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

- a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00253

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 2.

Interventi di sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 4 febbraio 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *b*), *m bis*) e *q*), e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *f*), 45 e 46;

Considerato quanto segue:

1. Il legislatore toscano persegue, fra le proprie finalità statutarie, la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo e dell'associazionismo, al fine di valorizzare e sostenere l'educazione permanente alla condivisione di valori culturali, uno dei fondamenti per una socialità di cittadinanza attiva;

2. L'educazione musicale e l'accesso alla cultura hanno subito, in ragione dell'emergenza da pandemia, un lungo periodo di inattività, che ha compromesso l'esistenza stessa delle piccole realtà associative del settore musicale impegnate proprio nell'azione di coinvolgimento di singoli individui in un progetto comune che consente agli stessi di diventare collettivo;

3. Il Consiglio regionale intende sostenere con un contributo economico tali realtà associative impegnate nella formazione continua per la cultura musicale e nelle attività di promozione e di educazione musicale di base;

4. Tale contributo è finalizzato al sostegno di attività che, per loro natura, non rivestono carattere economico avendo un obiettivo esclusivamente sociale e culturale;

5. Risulta opportuno che il contributo venga erogato direttamente all'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA), attraverso la sua articolazione regionale, e all'Associazione cori della Toscana (ACT), le quali raggruppano un numero rappresentativo di bande musicali e di formazioni coristiche e svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale sull'intero territorio della regione. Tali associazioni, previa presentazione al Consiglio regionale dell'elenco delle bande e dei cori che presentino specifici programmi di attività e formazione, provvederanno poi alla ripartizione del contributo;

6. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione e al sostegno per l'educazione alla musica e al canto corale, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone l'erogazione di contributi una tantum a sostegno delle bande musicali e dei cori che svolgono attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole, e siano iscritti, rispettivamente, all'articolazione regionale toscana dell'associazione nazionale delle bande musicali autonome (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana (ACT).


Art. 2.

Contributi

1. I contributi sono concessi, una tantum per il solo 2022, entro il limite dell'importo complessivo di euro 150.000,00 e sono assegnati direttamente all'articolazione regionale dell'ANBIMA e all'ACT, le quali presentano, a seguito di avviso pubblico redatto dall'ufficio competente, la domanda di concessione.

2. L'importo complessivo di euro 150.000,00 è suddiviso tra le due associazioni in misura proporzionale alle bande musicali e ai cori iscritti.

3. Le associazioni provvedono alla successiva ripartizione fra le bande musicali e i cori iscritti, che abbiano loro presentato specifici programmi di attività e di formazione.



Art. 3.

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 2022, previa presentazione al Consiglio regionale dell'elenco delle bande e dei cori che hanno presentato i programmi di cui all'art. 2, comma 3.

2. L'articolazione regionale di ANBIMA e l'ACT presentano, entro il 31 dicembre 2023, al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente, una relazione sull'impiego del contributo stesso.

3. La relazione contiene:

- a) l'elenco dei soggetti beneficiari;
- b) la misura del contributo erogato;
- c) la documentazione relativa all'attività espletata entro il 2022 dal singolo soggetto beneficiario sulla base del programma presentato;
- d) la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

Revoca

1. In caso di inottemperanza all'obbligo previsto all'art. 3, comma 2, è disposta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. La revoca comporta la mancata assegnazione ed erogazione di futuri contributi da parte del Consiglio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte, con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024, sino all'importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2022

GIANI

(*Omissis*)

22R00277

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 3.

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 4 febbraio 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v), e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale persegue le proprie finalità statutarie con azioni ispirate ai principi della sussidiarietà sociale e istituzionale, all'integrazione delle politiche con le autonomie locali, riconoscendo e favorendo le formazioni sociali e il loro libero sviluppo;


2. L'obiettivo, ispirato al principio generale di cui all'art. 3 dello Statuto di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, ha come protagonisti principali i giovani, i quali devono poter realizzare sé stessi con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo;

3. Il Consiglio regionale promuove iniziative mirate a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale impoverito dall'emergenza da COVID-19, iniziative le quali siano, al contempo, di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi siano protagonisti al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità;

4. Gli ambiti di intervento si differenziano in ragione degli interessi peculiari che i giovani dimostrano su tematiche attuali, consentendo loro di concentrare l'energia e la curiosità intellettuale secondo le proprie inclinazioni;

5. Il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere e sostenere iniziative didattiche, formative e di orientamento delle istituzioni scolastiche della Toscana in merito al rafforzamento di percorsi per la realizzazione di forme di cittadinanza attiva in cui i giovani studenti siano protagonisti consapevoli;

6. La ristrettezza dei tempi tecnici, per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende



necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, sostiene la cultura dell'aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni, con interventi di sostegno alle comunità locali e con iniziative dirette.

2. Ai fini del comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Art. 2.

Ambiti di intervento dei progetti

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, individua i seguenti ambiti di intervento progettuale da parte dei comuni:

a) valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta «street art», intesa quale particolare forma di espressione dell'arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che penetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l'arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;

b) promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;

c) promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell'identità territoriale della Toscana da realizzare all'interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;

d) valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.

Art. 3.

Criteri per la concessione dei contributi

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico.

2. I comuni possono presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad un progetto rientrante in uno degli ambiti di cui all'art. 2.

3. I progetti presentati dai comuni sono valutati sulla base dei seguenti criteri, funzionali all'ambito di intervento prescelto:

a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto;

b) sostenibilità finanziaria del progetto;

c) tempi di realizzazione del progetto;

d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;

e) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;

f) funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;

g) sostenibilità gestionale;

h) inclusione sociale dei soggetti con disabilità;

i) capacità innovativa e creativa del progetto;

j) livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all'ambito di intervento prescelto.

Art. 4.

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Per gli ambiti di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, con deliberazione, iniziative dirette e il relativo finanziamento.

Art. 5.

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 2022.

2. Entro il 31 dicembre 2023, i comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6.

Revoca

1. La mancata realizzazione del progetto presentato dal comune comporta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. La revoca è altresì disposta in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

Promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze consapevoli sul funzionamento e sulle competenze dell'organo



legislativo, per un ampliamento e arricchimento degli insegnamenti di educazione civica, nonché per consentire un collegamento sistematico tra la formazione in aula ed esperienze dirette nel mondo del lavoro.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individualmente, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative di cui al comma 1 e il relativo finanziamento.

Art. 8.

Norma finanziaria (1)

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, per la sola annualità 2022, nel modo seguente:

a) per l'art. 2, comma 1:

1) lettera a), sino all'importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti»;

2) lettera b), sino all'importo massimo di euro 450.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti»;

3) lettera c), sino all'importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti»;

4) lettera d), sino all'importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

b) per l'art. 4, sino all'importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per l'art. 7, comma 2, sino all'importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2022

GIANI

(*Omissis*)

22R00278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, n. 1/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 21 gennaio 2022, n. 6)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma terzo e sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e in particolare l'art. 181;


Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'art. 3;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93);

Vista la legge regionale 5 giugno 2020, n. 35 (Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla legge regionale n. 73/2008);



Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 «elenco dei comuni» e dell'allegato 2 «mappa» della deliberazione della Giunta regionale n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante «Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3519/2006 ed ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 - Revoca della DGRT 431/2006» e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a maggior rischio sismico della Toscana «DGRT 841/2007»);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 663 (Approvazione delle «Linee guida di prima, applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n. 587 (Linee guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 663);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1º luglio 2021;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 28 ottobre 2021, n. 1112;

Visto il parere (favorevole) della IV commissione consultiva, espresso nella seduta del 15 dicembre 2021;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2022, n. 18;

Considerato quanto segue:

1. È necessario dare attuazione a quanto disposto dall'art. 181 della legge regionale n. 65/2014 che ha sostituito l'art. 117 dell'abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio);

2. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 ad oggi, sono intervenute importanti e numerose novità normative inserite dallo Stato nella materia sismica, che hanno ritardato l'emanazione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 181 della legge regionale n. 65/2014;

3. Risultando, al momento, stabilizzato il quadro normativo statale e regionale di riferimento, è necessario aggiornare le norme regolamentari regionali in materia di sismica;

4. È necessario precisare che per l'individuazione delle «zone sismiche» 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con *a*), si fa riferimento a quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

5. È necessario precisare, in ottemperanza alla normativa statale e regionale di riferimento che le istanze in materia di sismica, nonché i relativi progetti, sono trasmessi in via telematica;

6. È necessario stabilire che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano emanate linee guida riguardanti:

a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti;

b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti;

7. È necessario dare applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020;

8. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario allegare al presente regolamento:

a) l'elenco degli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, comma 1, lettera *a*) punto 3, soggetti ai controlli e alle verifiche della struttura regionale competente, indipendentemente dalle zone sismiche in cui siano realizzati;

b) l'elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, comma 1, lettera *a*), punto 2;

c) gli interventi privi di rilevanza di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e all'art. 170-bis della legge regionale n. 65/2014;

9. È necessario prevedere una disciplina transitoria per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alle quali, il soggetto interessato, in ipotesi di presentazione di una variante ad un progetto già depositato, può presentare apposita istanza alla struttura regionale competente al fine di chiedere che siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r. 36/R/2009;

10. È necessario richiamare quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 35/2020, ai sensi del quale il committente attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove siano definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché dichiara di voler adempiere alle obbligazioni assunte;

11. È necessario abrogare:

a) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;



b) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

12. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è necessario revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 663/2019 e n. 587/2020, contenenti linee guida di prima applicazione delle disposizioni statali;

13. in accoglimento dell'invito della IV commissione consiliare, espresso nel parere pronunciato ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale, è necessario rendere maggiormente chiara la formulazione della norma transitoria contenuta nell'art. 16 del regolamento, in ordine, in particolare, alla scelta del regime applicabile;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO E CLASSIFICAZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di Governo del territorio), il presente regolamento individua, in particolare:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 167 della legge regionale n. 65/2014 e al preavviso di deposito ai sensi dell'art. 169 della legge regionale n. 65/2014;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;

d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 169 della legge regionale n. 65/2014;

e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'art. 167 della legge regionale n. 65/2014;

f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;

g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'art. 167 della legge regionale n. 65/2014;

h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;

i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto.

Art. 2.

Classificazione sismica di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, si fa riferimento alle «zone sismiche» 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con *ag*), individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), emanata ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 «elenco dei comuni» e dell'allegato 2 «mappa» della deliberazione della Giunta regionale n. 878 del 8 ottobre 2012, recante «Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3519/2006 ed ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 - Revoca della DGRT 431/2006» e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana «DGRT 841/2007»).

2. Ai fini della determinazione del campione da assoggettare a controllo, la zona sismica 3 è suddivisa in fasce di pericolosità caratterizzate da specifici valori di «*ag*» che tengono conto del «valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato limite di salvaguardia della vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di quattrocentosettantacinque anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (*V_n*) di cinquanta anni e coefficiente d'uso (*C_u*) pari ad 1 (classe d'uso II)», come di seguito indicato:

a) fascia A, contraddistinta da $ag > 0,15$ g;

b) fascia B, contraddistinta da $0,125 < ag \leq 0,15$ g;

c) fascia C, contraddistinta da $ag \leq 0,125$ g.

3. Il progettista è responsabile della corretta individuazione ed indicazione della zona sismica, nonché della eventuale fascia, dove sono realizzati gli interventi di cui all'istanza presentata, sulla base degli atti statali e regionali indicati ai commi 1 e 2.

Capo II


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DEI PROGETTI.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE IN ZONA SISMICA

Art. 3.

Modalità di presentazione delle istanze

1. Tutte le istanze di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 12, sono trasmesse in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema in-



formatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato «sistema informatico regionale».

2. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale effettua l'accertamento formale della completezza dei documenti e rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione.

Art. 4.

Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche

1. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali di cui all'art. 94-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 trasmette allo sportello unico, mediante il sistema informatico regionale, la relativa richiesta di autorizzazione con contestuale trasmissione del progetto.

2. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi tra quelli di cui all'art. 12, trasmette allo sportello unico mediante il sistema informatico regionale, il preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2, sottoscritte dal committente o da suo delegato, indicano i dati anagrafici e i codici fiscali validi per il riconoscimento dell'identità digitale dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei costruttori e dei geologi, dei legali rappresentanti in caso di società, dei collaudatori nei casi previsti dalle vigenti normative.

4. Alle istanze sono allegati i documenti indicati nell'art. 7.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono acquisite mediante il sistema informatico regionale che, nel caso di cui al comma 1, dà comunicazione telematica anche dell'avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell'istanza entro cinque giorni dalla trasmissione dell'istanza medesima.

6. La trasmissione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 è valida anche agli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.

7. Con riferimento alle costruzioni che, in base alle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l'accettazione dell'incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della trasmissione dell'istanza.

8. Gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1 e del preavviso scritto con contestuale deposito di cui al comma 2, gestiti mediante il sistema informatico regionale, sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.

9. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto presentato, tenuto conto di quanto previsto all'art. 14.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze in sanatoria, disciplinate dall'art. 182 della legge regionale n. 65/2014, tenuto con-

to anche degli aspetti connessi con quanto previsto dagli articoli 69, 70, 95, 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 riguardo all'accertamento delle violazioni penali.

Art. 5.

Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate linee guida riguardanti:

a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti da presentare ai sensi dell'art. 3;

b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti da allegare ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.

Inizio dei lavori

1. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1 possono essere iniziati i lavori.

2. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'art. 4, comma 2, possono essere iniziati i lavori.

Art. 7.

Contenuto dei progetti

All'istanza di cui all'art. 4 è allegato il progetto, redatto in conformità ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, unitamente ai seguenti elaborati, sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle loro competenze:

a) la relazione tecnica generale, comprensiva:


1. della classificazione dell'intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;

2. della classe d'uso assunta in fase progettuale;

3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all'art. 2 comma 2;

4. dell'illustrazione dell'opera, con particolare riferimento all'ubicazione geografica, le dimensioni principali dell'intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con l'ambiente circostante;

5. della descrizione delle funzioni dell'opera, delle prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità che la struttura deve offrire. In questa parte, si definisce compiutamente la destinazione dell'uso, i principali sovraccarichi con indicazione dei



tempi di ritorno delle azioni, la vita nominale e la classe d'uso per la definizione dell'azione sismica. Sono definiti, altresì, l'insieme degli elementi non strutturali contenuti nel progetto, rilevanti ai fini della sicurezza;

6. della descrizione delle modalità di analisi, verifica e progettazione, fornendo le informazioni necessarie a comprendere la procedura analitica adottata per le valutazioni numeriche svolte nella relazione di calcolo e riportate nel fascicolo dei calcoli;

7. della descrizione del sistema di fondazioni, dando conto delle valutazioni effettuate per la tipologia prescelta;

b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione nonché, nel caso degli interventi sugli edifici esistenti, le valutazioni per la determinazione del livello di conoscenza;

c) la relazione geologica;

d) la relazione sulla modellazione sismica del suolo;

e) la relazione geotecnica;

f) la relazione di calcolo;

g) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;

h) la planimetria generale;

i) gli elaborati grafici architettonici;

j) gli elaborati grafici strutturali;

k) il piano di manutenzione delle strutture.

2. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di miglioramento sismico di costruzioni in classe d'uso I o il, può, con valutazione sottoscritta del geologo, essere omesso l'allegato di cui al comma 1 lettera *c)*, a condizione che:

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura anche se prodotti nel passato;

b) non siano possibili fenomeni di ribaltamento o scorrimento della costruzione per effetto di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;

c) non siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto;

d) non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico sulle fondazioni esistenti;

e) l'area dell'intervento non ricada in pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, oppure in una delle categorie topografiche T2, T3 o T4, come definite dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi locali o di riparazione per i quali non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico, possono essere trasmessi soltanto gli elaborati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)*, *h)*, *i)*, *j)* e *k)*.

4. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi che non necessitino di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni numeriche generalmente da eseguirsi con programmi di calcolo, può essere omesso l'allegato di cui al comma 1, lettera *g)*.

5. Qualora il progetto abbia ad oggetto gli interventi di cui all'art. 12, sono allegati almeno gli elaborati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)*, *i)*, *j)* e *k)*.

6. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di modesta rilevanza in classe d'uso I o II, da realizzarsi in zone a pericolosità geologica classificata bassa o media ai sensi del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R (Regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il Governo del territorio» contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche), con tensioni massime sul terreno, sia in condizioni statiche che sismiche, inferiori a 0,4 daN/cm², possono essere omessi gli elaborati di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*.

7. Sentito il comitato tecnico-scientifico per il rischio sismico istituito ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), il dirigente della struttura regionale competente può emanare, mediante decreto, linee guida e indirizzi utili per la redazione dei documenti di cui al comma 1.

Capo III

DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA

Art. 8.

Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica

1. Tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, ai sensi dell'art. 4 comma 2, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente capo.

2. Gli interventi relativi a progetti di opere prive di rilevanza ai sensi dell'art. 94-*bis*, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 170-*bis* della legge regionale n. 65/2014 non sono assoggettati a verifica, ad eccezione dei casi indicati all'art. 12, comma 6.


3. Le varianti non sostanziali di cui all'art. 14 e all'art. 170-*ter* della legge regionale n. 65/2014 non sono assoggettate a verifica.

Art. 9.

Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente, su base provinciale, in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3, per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3.

2. I progetti sono individuati, per ciascuna zona e, nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel



mese di riferimento e per l'altra metà tra quelli relativi ai precedenti quattro mesi e per i quali non ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata, su base provinciale, con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:

a) per la zona 2, nella misura del venticinque per cento dei preavvisi;

b) per la zona 3, fascia A, nella misura del venticinque per cento dei preavvisi;

c) per la zona 3, fascia B, nella misura dell'otto per cento dei preavvisi;

d) per la zona 3, fascia C, nella misura del cinque per cento dei preavvisi;

e) per la zona 4, nella misura del due per cento dei preavvisi.

4. I progetti relativi ad interventi da realizzarsi in zone 3 e 4, aventi ad oggetto edifici di carattere strategico o rilevante oppure relativi ad opere complesse ai sensi dell'art. 11 sono assoggettati a verifica nella percentuale del cento per cento, sia nel caso che si tratti di interventi di nuova costruzione sia che si tratti di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

5. I progetti relativi ad interventi finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono assoggettati a verifica nella percentuale del cento per cento.

6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5 il sistema informatico regionale dà comunicazione telematica dell'avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell'istanza entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale comunicazione indica anche la data prevista per la conclusione del procedimento di verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 6, della legge regionale n. 65/2014.

Art. 10.

Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Il sorteggio avviene mediante il sistema informatico regionale il primo giorno di ogni mese.

2. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto attraverso il sistema informatico regionale.

Capo IV

PARTICOLARI CATEGORIE DI INTERVENTI

Art. 11.

Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse

1. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3 sono elencati nell'allegato A del presente regolamento.

2. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2 sono elencati nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 12.

Interventi privi di rilevanza

1. Nel rispetto dell'art. 94 bis, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 nonché dell'art. 170-bis della legge regionale n. 65/2014 sono individuati come interventi privi di rilevanza, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 58/2009 sono individuati gli interventi privi di rilevanza elencati nell'allegato C del presente regolamento.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al comune:

a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;


b) gli elaborati indicati nell'art. 7, comma 5;

c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all'art. 67, comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 170-bis, comma 2 della legge regionale n. 65/2014 i progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli adempimenti conseguenti sono depositati al comune nell'ambito del procedimento edilizio connesso.

5. Qualora, in corso d'opera, siano effettuate modifiche progettuali da non configurarsi interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dall'art. 4 e dagli articoli 167 e 169 della legge regionale n. 65/2014.

6. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria secondo quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, presso la struttura regionale competente.



7. Per gli accertamenti di conformità in sanatoria relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa riferimento all'art. 182 della legge regionale n. 65/2014.

Capo V

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 13.

Attività di vigilanza e verifica

1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui agli articoli 168 e 170 della legge regionale n. 65/2014, la struttura regionale competente può invitare il progettista e il direttore dei lavori ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.

2. Ove necessario, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni della documentazione progettuale depositata.

3. L'attività di verifica, che può prevedere anche visite in cantiere, misurazioni e, in caso di accertata necessità, anche saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica ed è svolta preferibilmente alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico.

4. Per quanto previsto all'art. 168, comma 2 della legge regionale n. 65/2014 le verifiche sui progetti sono volte ad accertare:

a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;

b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.

5. Per l'applicazione di quanto previsto al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 58/2009, può emanare, con proprio decreto, specifiche linee guida.

Art. 14.

Varianti non sostanziali

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 nonché dell'art. 170-ter della legge regionale n. 65/2014 è considerata variante non sostanziale, quella che non determina modifiche al comportamento globale della struttura e che richiede generalmente solo verifiche locali. Rientrano tra le varianti non sostanziali:

a) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;

b) la modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5 per cento dell'interasse rispetto all'elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 20 centimetri;

c) il modesto spostamento, di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, sullo stesso allineamento ed allo stesso piano, senza variazione dimensionale dell'apertura e purché ciò non comporti il significativo disallineamento con le aperture agli altri piani;

d) la modifica agli elementi secondari o non strutturali già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;

e) la realizzazione di aperture nei solai o le piccole modifiche a quelle già previste, per posizione e geometria, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidità d'impalcato;

f) la modifica di scale interne per diverso materiale, tipologia e geometria, purché ciò non comporti una modifica delle masse e delle rigidità di piano;

g) la modifica dei collegamenti di strutture metalliche o in legno, purché non vi sia modifica dello schema del modello di analisi e siano, al più, necessarie solo verifiche di dettaglio;

h) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali.

2. Le varianti non sostanziali di cui al comma 1 sono in ogni caso soggette al solo deposito che può avvenire anche durante la loro esecuzione oppure successivamente alla loro esecuzione.

3. Il deposito della variante e dei relativi elaborati progettuali è effettuato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 3, prima del deposito della relazione a struttura ultimata di cui all'art. 65, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e all'art. 174, comma 4 della legge regionale n. 65/2014, oppure, prima della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 67, comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

4. Tutte le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 sono da considerarsi varianti sostanziali.


5. Le varianti relative ai progetti finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono da considerarsi tutte sostanziali e, pertanto, sottoposte al medesimo regime di cui al precedente art. 9, comma 5.

Art. 15.

Piccole modifiche eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto

1. Non sono considerate varianti le piccole modifiche al progetto, che non determinano effetti sul comportamento strutturale globale né a livello locale e per le quali non risulti necessaria una specifica progettazione e verifica. Rientrano tra queste:

a) le modifiche di dettagli agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde e scannafossi;



b) le modifiche dimensionali in aumento delle sezioni di membrature inflesse degli impalcati, per costruzioni con comportamento non dissipativo e purché l'incremento di carico non comporti una nuova verifica della struttura;

c) la mancata esecuzione di interventi di riparazione o locali già autorizzati o depositati, purché tali interventi non abbiano influenza sulle opere già eseguite o non interferiscano con altri interventi;

d) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche e purché ciò non abbia influenza sulle opere già eseguite o non interferisca con altri interventi;

e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali non siano necessarie né verifiche locali né globali.

2) Il direttore dei lavori, all'interno della relazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 8, illustra e giustifica le modifiche eseguite in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI

Art. 16.

Norme transitorie

1. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su apposita richiesta del soggetto interessato, si possono applicare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Qualora la richiesta del soggetto interessato non sia presentata entro la conclusione dell'istruttoria, trovano applicazione le disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle attività di competenza della struttura regionale competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di presentazione di una variante al progetto già depositato, il soggetto interessato presenta apposita richiesta alla struttura regionale competente, affinché siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r. 36/R/2009.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);

b) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio»). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate e cessano di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 663 (Approvazione delle «Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici») e la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n. 587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 663).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 19 gennaio 2022

GIANI

(*Omissis*);

22R00275



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 della Regione Toscana recante «Legge di stabilità per l'anno 2022. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 110 del 30 dicembre 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2022).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 dicembre u.s., Parte Prima, n. 110, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, nell'articolato della stessa, dopo l'articolo 20, le parole:

«CAPO II»

debbono leggersi come:

«CAPO III».

22R00257

Avviso di rettifica della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 della Regione Toscana recante «Legge di stabilità per l'anno 2022. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 110 del 30 dicembre 2021». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 2 marzo 2022).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 30 dicembre 2021, Parte Prima, n. 110, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, al comma 1 dell'articolo 6 della stessa, le parole:

«dell'articolo 1»

debbono leggersi come:

«dell'articolo 14»

*D'ordine del Presidente
Il funzionario PO
TONARELLI*

22R00258

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R della Regione Toscana recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 28 gennaio 2022).

Si comunica che per mero errore tipografico, all'art. 7, primo comma, anziché:

«All'istanza ...»,

leggasi:

«1. All'istanza ...».

All'art. 11, primo comma, anziché:

«1. 1. Gli edifici ...»,

leggasi:

«1. Gli edifici ...».



All'art. 12, primo comma, anziché:

«Nel rispetto ...»,

leggasi:

«1. Nel rispetto ...».

22R00276

Avviso di rettifica della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 della Regione Piemonte recante «Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023, pubblicata nel Supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 dicembre 2021». (Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 20 gennaio 2022).

Con riferimento alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023), pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 dicembre 2021, si provvede ad apportare la seguente rettifica al fine di correggere un mero errore materiale:

al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 33/2021, dopo le parole «Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato Salone Internazionale del libro di Torino, è» si aggiunge la parola «già».

Per maggiore chiarezza si riporta il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 33/2021, come sopra rettificato:

Art. 11. (*Salone internazionale del libro di Torino*).


1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato Salone Internazionale del libro di Torino, è già iscritto nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 182890 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 uno stanziamento per l'esercizio 2022 di euro 1.300.000,00 e per l'esercizio 2023 di euro 1.300.000,00, da erogare alla Fondazione Circolo dei lettori, con sede in Torino, quale ente che programma e gestisce la manifestazione Salone Internazionale del libro di Torino.».

22R00280


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2022-GUG-031) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 8 0 6 *

€ 3,00

